

**Credito  
Valtellinese**



**CODICE DI COMPORTAMENTO  
IN TEMA DI INTERNAL DEALING**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 MAGGIO 2017**

## CODICE DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI INTERNAL DEALING

<b>CODICE DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI INTERNAL DEALING</b> .....	<b>2</b>
1.1 La nozione di soggetti rilevanti.....	2
1.2 L'applicazione della nozione al Gruppo Credito Valtellinese .....	2
1.3 La revisione della tipologia dei soggetti rilevanti .....	3
1.4 Fattispecie oggetto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti rilevanti.....	3
1.5 I limiti quantitativi degli importi da segnalare .....	4
1.6 Black-out periods .....	4
1.7 Obbligo di comunicazione da parte degli azionisti rilevanti e di controllo .....	4

## **CODICE DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI INTERNAL DEALING**

Il presente Codice in tema di Internal Dealing viene adottato dal Credito Valtellinese in applicazione alle disposizioni dell'art. 19 del Regolamento UE 596/2014 avente ad oggetto la disciplina sulle "Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione".

Il Codice contiene prescrizioni attuative della sopra richiamata disciplina normativa e regolamenta con riferimento alle Banche quotate del Gruppo Credito Valtellinese; le disposizioni in esso contenute sono inderogabili e, pertanto, a tutti i soggetti coinvolti ne è richiesta la puntuale applicazione.

### **1.1 La nozione di soggetti rilevanti**

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 596/2014 per "persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo" si intende una persona, all'interno di un emittente, che sia:

- componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità;
- un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di amministrazione o di controllo, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 596/2014 invece per "persona strettamente legata" si intende:

- un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona a lui strettamente legata, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Tali persone sono definite ai fini di questo documento "Soggetti Rilevanti".

I Soggetti Rilevanti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

### **1.2 L'applicazione della nozione al Gruppo Credito Valtellinese**

Sono destinatari degli obblighi del Codice, e pertanto vengono definiti "Soggetti Rilevanti" nell'ambito del Gruppo Credito Valtellinese, i seguenti soggetti:

- componenti del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese;
- Sindaci Effettivi del Credito Valtellinese;
- le persone strettamente legate ai soggetti di cui sopra.

Per quanto riguarda i Dirigenti che hanno regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, si stabilisce che, alla luce degli attuali assetti organizzativi del Gruppo, i criteri di individuazione degli stessi siano così determinati:

- a) appartenenza alla Direzione Generale del Credito Valtellinese (Società quotata del Gruppo bancario);
- b) appartenenza al Comitato di Governance previsto a livello di Gruppo, con lo scopo di guidare e coordinare le strutture di Gruppo per il conseguimento degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nonché di controllare l'andamento generale della gestione complessiva del Gruppo stesso.

In applicazione dei criteri definiti, vengono qualificati come Soggetti Rilevanti, ai sensi del precedente paragrafo 1.1, nell'ambito del Gruppo bancario Credito Valtellinese i seguenti soggetti:

- membri della Direzione Generale del Credito Valtellinese;

- componenti del Management Committee;
- le persone strettamente legate ai soggetti sopra individuati.

### 1.3 La revisione della tipologia dei soggetti rilevanti

L'eventuale revisione delle tipologie dei Soggetti Rilevanti indicati nel punto precedente, alla luce dell'evoluzione della normativa o dei suoi criteri interpretativi o di eventuali mutamenti dei profili organizzativi o di governance del Gruppo, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, il quale provvederà ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare il presente documento.

### 1.4 Fattispecie oggetto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti rilevanti

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente legate e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le operazioni soggette a notifica ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Delegato UE n. 522/2016 includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) e operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) e operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le operazioni che devono essere notificate ai sensi del paragrafo 7 dell'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

- il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata;
- il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
- il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

### **1.5 I limiti quantitativi degli importi da segnalare**

L'obbligo di segnalazione riguarda le operazioni rientranti nelle fattispecie individuate nel punto precedente qualora l'ammontare di tali operazioni superi la soglia di euro 20.000 nell'arco di un anno solare.

L'importo di euro 20.000 è calcolato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

### **1.6 Black-out periods**

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti del Gruppo così come definiti al paragrafo 1.2, e alle persone strettamente a loro legate, di compiere operazioni di cui al precedente paragrafo 1.4 nei 30 giorni precedenti i Consigli di Amministrazione del Credito Valtellinese chiamati ad approvare il progetto di bilancio, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.

Oltre a quanto previsto, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di operazioni.

Fatto salvo quanto sopra è consentito operare in tali periodi in casi eccezionali secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

### **1.7 Obbligo di comunicazione da parte degli azionisti rilevanti e di controllo**

Oltre a quanto previsto dell'art. 19 del Regolamento UE 596/2014, Consob ha mantenuto l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate da parte degli azionisti rilevanti, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

Ai sensi dell'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti sono soggetti a tale obbligo:

- chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;
- le persone a loro strettamente legate:
  - a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
  - b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  - c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
  - d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
  - e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

L'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto:

- azioni emesse dal Credito Valtellinese;
- gli strumenti finanziari collegati alle azioni Credito Valtellinese, tali intendendosi:
  - a.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

- b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

Non sono oggetto di comunicazione:

- le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro:
  - entro la fine dell'anno;
  - successivamente ad ogni precedente comunicazione;

nel caso di strumenti finanziari derivati l'importo di 20.000 euro è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

- le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
- le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento UE n. 575/2013 purché il medesimo soggetto:
  - a) tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
  - b) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; e, qualora operi in qualità di market maker,
  - c) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
  - d) fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
  - e) notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR- 2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

L'obbligo di comunicazione da parte degli azionisti rilevanti, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, e delle persone a loro strettamente legate, non si applica qualora tali soggetti siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del Regolamento UE 596/2014.

Gli azionisti rilevanti, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunica alla Consob e pubblica le informazioni relative alle operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione; tale adempimento peraltro può essere assolto dall'emittente quotato per conto degli interessati.

In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti.

Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti